



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Senato della Repubblica

XI Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (esame Atto n. 158)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Lavoro autonomo

Viale del Caravaggio 84 - 00147 - Roma
Tel. 06-549361 Fax 06-5408282

e-mail: consigionazionale@consulentidellavoro.it - internet: www.consulentidellavoro.it



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Relazione illustrativa

L'art. 47 prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente, introducendo il concetto della etero-organizzazione ed ampliando, indirettamente, il concetto di lavoro subordinato, di cui all'art. 2094 c.c. .

Sembra opportuno, ai fini di una migliore esplicazione del contenuto normativo, sottolineare che le prestazioni a cui fa riferimento il comma 1, per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, necessitano anche del carattere della esecutività, in quanto la semplice ripetitività non esclude la presenza di una ontologia autonoma.

All'art 47 viene inserito il comma 2 , che modifica l'art. 409, comma 1, n. 3. Ciò, in quanto, tale articolo, pur essendo inserito nel codice di rito, richiede necessariamente una declinazione in merito alle caratteristiche della collaborazione. In particolare, si è ritenuto di individuare un limite temporale minimo (30 giorni) rispetto al concetto di "continuazione". Tale modifica, peraltro, è nel pieno rispetto della legge delega n. 183 del 10 dicembre 2014, che all'art. 1 comma 7 lett. a) prevede l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali (lettera a).

Nell'elencazione del nuovo comma 3 dell'art. 47, inerente alle esclusioni dalla applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, si sono aggiunte le seguenti ipotesi:

- collaborazioni, previste dai contratti di prossimità, di cui all' 8 della legge 148/11, ritenendosi che la contrattazione territoriale ed aziendale possa, talora, meglio interpretare le esigenze occupazionali dell'impresa;
- collaborazioni dei pensionati, che, diversamente, verrebbero pesantemente penalizzate dalla nuova normativa;



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

-collaborazioni nell'ambito delle attività di ricerca scientifica e di cooperazione internazionale, finanziate da Organismi nazionali ed internazionali, previo apposito riconoscimento da parte dei Ministeri competenti; in proposito, considerata l'importanza sociale di tali settori, la normativa deve necessariamente favorirne lo sviluppo, individuando declinazioni operative particolari.

All'art. 48, comma 2°, viene eliminata la previsione che limita la possibilità di stabilizzazione: "fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto"; in effetti, tale criterio risulta arbitrario e condiziona l'applicazione del beneficio ad un elemento essenzialmente aleatorio.

Il capo II , comprendente gli artt. 49,bis, ter, quater e quinquies, viene completamente riscritto, rispondendo alla necessità di arginare eventuali fenomeni di sfruttamento delle collaborazioni e delle partite iva, estendendo, peraltro, ad esse tutele previdenziali minime.

Il primo comma dell'art. 49 necessitava di una migliore specificazione delle collaborazioni in relazione alle quali si prevede una ultrattività, essendo già sottoscritte alla data di entrata in vigore del decreto.

L'art. 49 bis definisce il concetto di dipendenza economica, dando alla stessa una individuazione puramente quantitativa. L'abuso di dipendenza economica (49 ter) richiede la presenza del requisito soggettivo della volontarietà (anche eventuale) del committente e come tale viene vietata (49 ter). La norma, inoltre, prevede che l'abuso possa anche consistere nella interruzione arbitraria della collaborazione in atto. In questo modo, si introduce una tutela rispetto alle ipotesi di sfruttamento, atteso che le collaborazioni e le partite iva non hanno le garanzie previste per i lavoratori subordinati in caso di licenziamento. La previsione della facoltà di recesso a favore del committente senza congruo preavviso realizza una ulteriore ipotesi di abuso (49 ter comma 3).

Ovviamente, la menzionata tutela troverà una soddisfazione processuale secondo le ordinarie regole civilistiche in merito al risarcimento danni (49 ter comma 4).

L'art. 49 quater riconosce a favore del lavoratore autonomo in condizione di dipendenza economica una specifica tutela in caso di gravidanza, malattia ed infortunio, estendendo, poi, al lavoratore autonomo



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

medesimo l'applicazione delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art. 26 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni (49 quinquies).

Ulteriormente, si ritiene debba essere eliminata la clausola di salvaguardia introdotta dall'art 56 con cui è prevista la possibilità di innalzare la tassazione contributiva a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

Infine, la modifica dell'art. 409 c.p.c. , operata con l'art. 47 comma 2, comporta anche la modifica dell'art. 50 del TUIR. In questo modo vengono opportunamente armonizzate la normativa fiscale e quella lavoristica.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Titolo II

Disposizioni in materia di collaborazioni, associazione in partecipazione, dipendenza economica e relative tutele previdenziali

Capo I

Collaborazioni organizzate dal committente

ART. 47

(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente)

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo **ed esecutivo** e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. L'art. 409 , comma 1, n. 3, viene così modificato: “**3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione ~~di opera~~ intellettuale o manuale, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; intendosi: a) per continuativa, una prestazione comunque non inferiore a 30 giorni ; b) per coordinata, una prestazione inserita nello sviluppo economico e produttivo del committente, nel rispetto delle indicazioni di quest'ultimo, ma senza soggezione gerarchica; c) per prevalentemente personale, un'attività svolta senza l'ausilio di propri collaboratori o di altri lavoratori diversamente qualificati.**

3. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; **sono salvi gli effetti degli accordi di prossimità di cui all'art. 8 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con la l. 14 settembre 2011, n. 148.**

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

e) ai percettori di pensione;

f) alle attività di ricerca scientifica e per le attività di cooperazione internazionale, finanziate da Organismi nazionali ed internazionali, previo apposito riconoscimento dai Ministeri competenti.

3. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche. Dall'1 gennaio 2017 è fatto, comunque, divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare le collaborazioni coordinate e continuative di cui al comma 1

ART. 48

(Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al successivo comma 2 a condizione che:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi, fiscali e **assicurativi** connessi alla erronea qualificazione del rapporto di lavoro, ~~fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto~~

CAPO II

ART. 49

(Superamento del contratto a progetto)

1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono abrogate e ~~continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in auto alla data di entrata in vigore del presente decreto~~ **i contratti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, anche nella modalità a progetto di cui all'art. 61, D.lgs. n. 276 del 2003, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono prorogabili né rinnovabili dopo la loro scadenza e, in ogni caso, cessano di produrre effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016.**



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile, **come modificato dal comma 2 dell'art. 47 del presente decreto.**

Art. 49 bis (Dipendenza economica delle collaborazioni e delle partite iva)

1. Si realizza la dipendenza economica qualora da un unico rapporto contrattuale derivino al lavoratore autonomo oltre i quattro quinti del reddito complessivo da lavoro negli ultimi tre anni fiscali e il cui ammontare non superi di due volte il reddito minimo escluso da imposizione fiscale ai fini del calcolo del reddito da lavoro dipendente.

Art. 49 ter (Abuso di dipendenza economica)

1. Si intende per abuso di dipendenza economica il comportamento volontario del committente che, consapevole della impossibilità del lavoratore autonomo di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, imponga unilateralmente condizioni eccessivamente squilibrate a proprio vantaggio.

2. È vietato l'abuso da parte del committente della condizione di dipendenza economica nella quale si trova un lavoratore autonomo.

3. L'abuso può anche consistere nella interruzione arbitraria della collaborazione in atto e nella previsione della facoltà di recesso a favore del committente senza congruo preavviso . Il congruo preavviso è pari a 1 mensilità per ogni anno di collaborazione con un minimo di 2 e un massimo di 6 mesi fatte salve le ipotesi di impossibilità sopravvenuta e giusta causa.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

4. Ogni patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Nell'accertare la nullità del patto il giudice dispone anche il risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal lavoratore autonomo.

Art. 49 quater (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del lavoratore autonomo in condizione di dipendenza economica, come definita dal comma 3 dell'art. 49, non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione né maturazione del corrispettivo.

Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Art. 49 quinquies (Disposizioni in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro)

Ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente Capo II si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art. 26 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

ART. 50 TUIR (REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE)

Omissis

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera intellettuale o manuale, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato declinati e specificati dall'art. 409 , comma 1, n. 3, così come modificato dal comma 2 dell'art. 47 del , sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.